

## TRIBUNALE DI RAVENNA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. .../2018 promossa da:

Tizia (C.F. \*\*\*), con il patrocinio dell'avv...., elettivamente domiciliata in PIAZZA ....(RN) presso il difensore avv. ...

ATTRICE

contro

Caia (C.F. \*\*\*), con il patrocinio dell'avv...., elettivamente domiciliata in VIA ...(RA) presso il difensore avv. ...

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Tizia, qualificandosi come unica figlia di Mevio, deceduto in data 11/06/2015, ha promosso il presente giudizio nei confronti di Caia, nipote del defunto (in quanto figlia di un fratello di quest'ultimo, deceduto nell'anno 1994), per fare accertare la propria qualità di erede universale di Mevio e sentir condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice di tutti i beni facenti parte dell'eredità del padre di quest'ultima.

Caia si è costituita in giudizio, contestando parzialmente la fondatezza della domanda attorea, in quanto avente ad oggetto l'intero patrimonio intestato formalmente al solo Mevio, ma appartenente alla comunione tacita familiare asseritamente costituitasi tra gli avi delle parti già nell'anno 1954 e cessata solo alla morte dello stesso Mevio (il cui valore complessivo sarebbe pari a € 954.712,00), anziché la sola quota di tale patrimonio spettante al de cuius (il cui valore ammonterebbe a soli € 412.971,00), e sostenendo di avere affrontato spese di varia natura nella gestione del patrimonio in questione, da tenersi in considerazione ai fini della valutazione delle quote della comunione.

All'esito dell'espletata istruttoria, esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.

Deve rilevarsi in primo luogo che non sono oggetto di contestazione l'esistenza del rapporto di filiazione tra Tizia ed il defunto Mevio (accertato dal Tribunale di Ravenna con la sentenza n. 775/2017 del 14/08/2017), né l'esistenza in capo alla Tizia della qualità di unica erede del Ferreira; non vi è alcun dubbio, quindi, che l'odierna attrice abbia diritto alla restituzione di tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della sua morte.

È invece contestata da Caia l'individuazione di tali beni effettuata da Tizia nell'atto introduttivo del presente giudizio, nel senso che i beni in questione, in virtù della presunta comunione tacita familiare (ancora in essere, alla morte di Mevio, tra il de cuius, Caia e la madre di quest'ultima, Sempronia), appartenerebbero all'eredità del defunto padre dell'attrice sol anso pro quota, e che sulla quota a lui spettante graverebbero crediti maturati a favore della convenuta. È stata pertanto disposta ed espletata C.T.U. volta ad accertare la consistenza ed il valore del patrimonio ereditario del defunto Mevio, a quantificare le spese affrontate da Caia per il mantenimento del compendio, nonché a verificare l'esistenza di una comunione tacita familiare tra la convenuta ed il de cuius.

Il nominato C.T.U. dott. F. B., nella sua relazione depositata in data 03/08/2021, ha affrontato in primo luogo il problema dell'esistenza dell'asserita comunione tacita familiare, esprimendo le seguenti osservazioni e conclusioni:

#### "4.1 Premesse

Poiché le risposte alle integrazioni di quesito richieste dalle parti sono propedeutiche alla risposta al quesito principale posto dall'Ill.mo Signor Giudice, lo scrivente ha riformulato l'ordine delle domande e delle risposte come riportato di seguito.

4.2 (integrazione di parte Convenuta): la verifica circa l'esistenza di una comunione tacita familiare intercorrente tra la sig.ra Caia ed il de cuius (la verifica dovrà essere effettuata sulla base della documentazione già acquisita nei fascicoli di causa) e la quantificazione delle spese affrontate dalla convenuta per il mantenimento del compendio.

4.2.1 la verifica circa l'esistenza di una comunione tacita familiare intercorrente tra la sig.ra Caia ed il de cuius (la verifica dovrà essere effettuata sulla base della documentazione già acquisita nei fascicoli di causa)

#### 4.2.1.1 Premessa

Dai fascicoli di causa si evince che parti hanno discusso a lungo sull'istituto giuridico che regolava la famiglia nello svolgimento dell'attività agricola perché questo aspetto poteva essere decisivo per la definizione del patrimonio ereditario di Mevio; si è parlato in particolare di Comunione tacita familiare, di Società di fatto, di Famiglia coltivatrice ai sensi dell'art. 48 L. 203 del 1983 e di attività agricola svolta individualmente. Anche lo scrivente ha ritenuto necessario analizzare questo aspetto, ma non ha trovato la documentazione che gli consentisse di identificare con certezza una struttura giuridica in particolare e la sua permanenza, da quando il capostipite X intraprese l'attività agricola fino alla morte di Mevio. Anche le informazioni presso i vari enti (Registro Imprese, Agenzia Delle Entrate, Catasto, Conservatoria e la C.I.A. di Lugo) non hanno contribuito in maniera decisiva a chiarire la situazione.

Si evince con certezza che il fondo rustico e i fabbricati colonici sovrastanti di Via ..., inizialmente di proprietà della Banca del Monte di Lugo, erano stati dati in affitto ai ...e poi, nel settembre 1987 erano stati acquistati al 50% ciascuno dai fratelli A. e Mevio che, contestualmente all'acquisto aprirono la prima partita iva aziendale con numero: ...a nome "Mevio e A.". Fu compilato un modello IVA - AA7 relativo ai soggetti diversi dalle persone fisiche (all. 15) che riportava un codice fiscale numerico (...), tipico delle strutture collettive. In seguito alla morte di A. nel settembre 1994 fu fatta una variazione, sempre su modello IVA- AA7, in cui la moglie e la figlia si sostituirono al de cuius e la denominazione divenne "Mevio, Caia e Sempronia" (all. 16); questa partita iva fu chiusa per cessata attività il 28.11.1997 (all. 20). Invece, dalle informazioni presso il Registro Imprese, (la prima iscrizione dell'azienda ...risale al 3 dicembre 1996 perché nel periodo precedente non era obbligatorio), si evince che la partita iva suddetta aveva svolto l'attività come impresa individuale con il codice fiscale di Mevio e con l'ausilio delle collaboratrici familiari Caia e Sempronia. In altre parole, la documentazione fiscale IVA rivela una struttura imprenditoriale collettiva (con codice fiscale numerico), mentre, dal Registro Imprese si desume il contrario e cioè che la struttura era quella di un'impresa individuale con il codice fiscale alfanumerico dell'imprenditore Mevio. Infine, dal 28.11.1997, contestualmente alla cessazione dell'impresa suddetta, fu aperta un'altra partita iva (ad oggi ancora in essere) a nome del solo Mevio, questa volta con gli estremi di una ditta individuale e ciò risulta sia dal Registro Imprese che dall'Agenzia delle Entrate. In quell'occasione, le parti sottoscrissero un atto (all. 17) in cui l'impresa "Mevio, Caia e Sempronia" fu modificata da impresa collettiva a impresa individuale, con l'uscita di scena delle due signore e la permanenza dell'unico imprenditore Mevio.

Ecco perché, in questa situazione poco chiara, prospettata in un contesto agricolo dove era prassi regolare i rapporti con i familiari verbalmente, lo scrivente, non potendo definire con certezza l'istituto o gli istituti giuridici che hanno regolato la famiglia ..(per mancanza della documentazione), prima di rispondere al quesito sulla comunione tacita familiare ha ritenuto necessario esporre nel seguito alcune ipotesi di strutture alternative alla suddetta comunione, riportando per ognuna una sintesi dei caratteri generali e le sue considerazioni in merito alla destinazione del patrimonio nel caso prospettato della morte di Mevio.

#### 4.2.1.2 Ipotesi di impresa familiare ex art. 230 bis c.c.

##### L'Impresa familiare in generale

L'impresa familiare è una ditta individuale in cui i familiari dell'imprenditore collaborano nello svolgimento dell'attività aziendale. Questo particolare istituto del diritto civile e tributario è stato introdotto per la prima volta con la riforma del diritto di famiglia del 1975. L'art. 230 bis fa riferimento all'impresa familiare a prescindere dal tipo di attività svolta agricola o commerciale.

I riferimenti normativi fondamentali sono l'articolo 230 bis del codice civile e l'articolo 5 del TUIR. Con l'impresa familiare è stato introdotto un istituto che consente il riconoscimento formale, fiscale e contributivo del lavoro svolto dai familiari dell'imprenditore all'interno dell'impresa. Prima di allora il lavoro dei familiari veniva considerato a titolo gratuito consentendo abusi da parte dell'imprenditore. Si considerano familiari dell'imprenditore il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. L'impresa familiare è un istituto con carattere residuale, che, per essere tale, necessita della preventiva esclusione di rapporti di natura diversa, quali ad esempio la subordinazione, la società o il contratto di associazione in partecipazione. La giurisprudenza prevalente ha sostenuto che l'impresa familiare è un'impresa individuale; in altre parole ha chiarito che un solo familiare, l'imprenditore, ha la rappresentanza esterna verso terzi e solo quest'ultimo risponde con il proprio patrimonio per la solvibilità dell'impresa e con essa può fallire. Gli altri familiari collaboratori all'esterno non compaiono. L'impresa familiare può, ma non deve necessariamente essere costituita con atto scritto. L'atto scritto (atto pubblico o scrittura privata autenticata) è richiesto solo dalla legge fiscale. L'art.230 bis c.c. richiede solo che l'attività lavorativa nell'impresa familiare sia prestata in modo continuativo, mentre la normativa fiscale, più rigorosa, richiede anche che essa venga prestata in modo prevalente. Da ultimo, ma non per questo di minore importanza, dal carattere individuale dell'impresa si deduce ulteriormente che il patrimonio aziendale resti nella proprietà dell'imprenditore ed i familiari collaboratori non hanno alcun diritto reale su di esso. Con la morte dell'imprenditore i mezzi di produzione entrano nel suo asse ereditario e ai collaboratori familiari spetta solo un diritto di credito in denaro per la loro quota di utili (da cui va dedotta la quota parte relativa al loro mantenimento) comprensiva degli utili reinvestiti nei beni dell'impresa familiare successivamente al loro ingresso all'interno dell'impresa stessa.

##### a) Considerazioni del ctu in merito alla destinazione dell'immobile in Via ...e del podere agricolo

Come detto in premessa, il fondo agricolo con i fabbricati colonici sovrastanti fu acquistato nel 1987, al 50% ciascuno, dai due fratelli A. ed Mevio che lo coltivarono direttamente in quanto, alla morte di A. nel settembre 1994, la figlia Caia e la moglie Sempronia presero il suo posto all'interno dell'azienda. Quindi, in base a quanto sottolineato nella parte generale, si può affermare che se fosse esistita un'impresa familiare ex art.230 bis c.c. con Mevio imprenditore e il 50% del fondo agricolo di sua proprietà fosse rientrato tra i mezzi di produzione dell'azienda agricola, questo immobile, in seguito alla sua morte sarebbe entrato nel suo asse ereditario. Ai collaboratori familiari non sarebbe spettato alcun diritto reale su questa parte del fondo, ma avrebbero avuto il solo diritto di credito

liquidabile in denaro per la loro quota di utili. Ciononostante, si ritiene che se questo diritto di credito fosse esistito, sarebbe già stato regolato nell'atto di "Modificazione di impresa collettiva esercente attività agricola in impresa individuale " (all. 17) di data 28.11.1997, in cui le parti stesse hanno dichiarato "...di non avere più nulla a pretendere, alcunché l'uno nei confronti degli altri in dipendenza della regressa gestione comune dei terreni".

b) Considerazioni del ctu in merito alla destinazione delle unità immobiliari di Via ..., Cat. A/3 sub.2 e C/6 sub. 1

Questi immobili, inizialmente, erano in proprietà al 50% ciascuno di X e Y (genitori di Mevio e A.) e nel corso degli anni erano stati divisi per diritti successivi in seguito alla morte di, X del 13.04.1988, X del 02.09.1994 e Y il 15.01.2003. Infine, Caia, sua madre Sempronia e Mevio, con atto notarile di divisione del 16.04.2003 hanno suddiviso la palazzina di via ...in comunione immobiliare fino ad allora, in modo che la particella sub.5 rimanesse in esclusiva proprietà a loro stesse e l'altra (sub.2) rimanesse in toto a Mevio.

Quindi, ricordando anche quanto sottolineato nella parte generale, si può affermare che questi immobili, sia nell'ipotesi in cui fossero stati utilizzati per l'impresa familiare, sia in caso contrario, al momento della morte di Mevio sarebbero entrati integralmente nel suo asse ereditario.

c) Considerazioni del ctu in merito alla destinazione delle somme di denaro, dei titoli e delle quote associative

Come detto nelle considerazioni precedenti, lo scrivente ritiene che se le collaboratrici Caia e sua madre avessero maturato dei crediti derivanti dal loro lavoro all'interno dell'impresa familiare, questi diritti sarebbero già stati liquidati nell'atto di "Modificazione di impresa collettiva esercente attività agricola in impresa individuale " (all. 17) di data 28.11.1997, in cui le parti stesse hanno dichiarato "...di non avere più nulla a pretendere, alcunché l'uno nei confronti degli altri in dipendenza della regressa gestione comune dei terreni". Si può quindi affermare che le somme di denaro, i titoli e le quote associative detenuti da Mevio alla data della sua morte, sarebbero stati di sua esclusiva proprietà e come tali sarebbero entrati integralmente nel suo asse ereditario.

d) Considerazioni del ctu in merito alla destinazione dei mezzi agricoli dell'all'autovettura e degli altri beni non registrati

Premesso che tutti i mezzi agricoli e le altre attrezzature non registrate sono stati venduti da Caia successivamente alla morte dello zio Mevio ad un valore riportato nelle fatture di vendita (all. 14) condiviso dalle parti, in base a quanto detto nella parte generale si può affermare che le somme ricavate dalla vendita di questi beni, sarebbero entrate integralmente nell'asse ereditario di Mevio. Lo stesso discorso vale per quanto riguarda il valore dell'autovettura Alfa Romeo a tutt'oggi invenduta e sotto la tutela del Custode Giudiziario.

e) Considerazioni del ctu in merito alla destinazione dei canoni di affitto del fondo rustico in Via ...

Si ricorda anzitutto che questi affitti sono iniziati successivamente alla morte di Ma.Fe., allorché Caia e sua madre Sempronia, sottoscrissero i contratti con la "Società Agricola La ...", per il periodo dal 29.07.2015 al 10.11.2017 e con l'impresa individuale "P. B." dal 11.11.2017 al 10.11.2022 (all. 21). Quindi, dato che come affermato nelle considerazioni precedenti, il fondo rustico sarebbe entrato al 50% nell'asse ereditario dello stesso Mevii, se ne deduce che anche le somme ricavate dall'affitto, dovendo seguire i medesimi criteri, sarebbero entrate al 50% nel suo asse ereditario.

#### 4.2.1.3 Ipotesi di società di fatto

La società di fatto in generale

Alla base della cogestione dell'impresa esiste di regola un contratto societario che determina esattamente gli ambiti di competenza ed i compiti di ogni singolo componente. Ci sono casi però, in cui tale contratto manca, ma, sussistendo dei comportamenti concludenti, si presuppone l'esistenza di una società di fatto che viene regolata dalle disposizioni sulle società semplici fino a quando la società non viene iscritta nel Registro delle Imprese. Pertanto, in assenza di altre disposizioni scritte, i soci prestano la propria attività lavorativa su base paritaria, possiedono quote paritetiche del patrimonio sociale, pari poteri decisionali e responsabilità, conseguono gli utili in uguale misura e sono comproprietari pro quota dei mezzi produttivi.

Il contratto sociale non è soggetto a forme particolari e può essere in forma libera; tuttavia, nel caso in cui vengano conferiti beni immobili o diritti reali immobiliari, ai sensi dell'art. 1350 è necessario l'atto scritto ad substantiam. Lo stesso conferimento del bene immobile nella proprietà della società deve essere fatto con la forma scritta e dovrà poi essere trascritto a pena di nullità.

Quindi, in via di principio anche le società di fatto hanno capacità immobiliare, vale a dire che per esempio potrebbero acquisire beni immobili per mezzo del conferimento dei soci a condizione che al momento dell'acquisto i soci abbiano espressamente dichiarato di acquistare per conto della società (Cass. 04.11.92 n. 11967; Cass.07.06.1994 n.5498. Al contrario, se il socio acquista un immobile in nome proprio senza dichiarare che sta acquistando per conto della società, il bene non può entrare nel patrimonio sociale. Nel caso di scioglimento del rapporto relativamente a un socio per qualsiasi motivo si applicano le disposizioni sulle società semplici.

a) Considerazioni del ctu in merito alla destinazione del patrimonio immobiliare di Via ... e di Via...

Dalle visure storiche catastali, dagli atti di acquisto e dagli altri documenti disponibili (i libri inventari e dei beni ammortizzabili non sono stati redatti), non si riscontra in alcun modo che gli immobili di via ... e di Via ... siano stati conferiti in società, acquistati da società o da persone fisiche per conto di società. Pertanto, in base a quanto detto nella parte generale, l'assenza della forma scritta ad substantiam esclude che questi immobili possano fare parte del patrimonio della società di fatto qui ipotizzata e quindi esclude anche che debbano essere divisi tra i soci in base alla normativa codicistica sullo scioglimento del rapporto sociale nelle società semplici. Ne consegue che gli

immobili in questione, intestati a Mevio alla data della sua morte, avrebbero seguito le regole del diritto successorio per cui alla sua morte il 50% dell'immobile di Via ...e le unità A/3 sub 2 e C/6 sub 1 in via ...sarebbero entrati nel suo asse ereditario.

b) Considerazioni del ctu in merito alla destinazione delle somme di denaro, dei titoli e delle quote associative

Lo scrivente ritiene che se questi beni fossero stati parte del patrimonio di una ipotetica società di fatto, tutti i diritti spettanti alle socie Caia e Sempronia sarebbero già stati liquidati nell'atto di "Modificazione di impresa collettiva esercente attività agricola in impresa individuale " (all. 17) di data 28.11.1997, in cui le parti stesse hanno dichiarato "...di non avere più nulla a pretendere, alcunché l'uno nei confronti degli altri in dipendenza della regressa gestione comune dei terreni". Concludendo, si può affermare che in questa ipotesi le somme di denaro i titoli e le quote associative detenuti da Mevio alla data della sua morte, sarebbero stati di sua esclusiva proprietà e come tali sarebbero entrati integralmente nel suo asse ereditario.

c) Considerazioni del ctu in merito alla destinazione dei mezzi agricoli dell'all'autovettura e degli altri beni non registrati

In data 28.11.1997, nell'atto più volte citato di "Modificazione di impresa collettiva esercente attività agricola in impresa individuale " (all. 17) le parti hanno sottoscritto che "tutti i beni, compresi i beni mobili iscritti presso l'Ufficio Motori Agricoli ed il Pubblico Registro Automobilistico ... sono trasferiti all'impresa individuale nella persona di Mevio" e quindi anche in questo caso si può affermare che le somme ricavate dalla vendita di questi beni sarebbero entrate integralmente nell'asse ereditario di Mevio. Analogo discorso vale per quanto riguarda l'autovettura Alfa Romeo a tutt'oggi invenduta e sotto la tutela del Custode Giudiziario.

d) Considerazioni del ctu in merito alla destinazione dei canoni di affitto del fondo rustico in Via ...

Si è detto che in questa ipotesi il fondo rustico sarebbe entrato al 50% nell'asse ereditario dello zio Mevio, quindi anche le somme ricavate dall'affitto, dovendo seguire i medesimi criteri, sarebbero entrate al 50% nel suo asse ereditario.

#### 4.2.1.4 Ipotesi di impresa familiare coltivatrice ex art.48 L.203/82

L'impresa familiare coltivatrice in generale

Le disposizioni sull'impresa familiare ex art. 230 bis c.c. hanno dato luogo a due diversi approcci interpretativi. La prima interpretazione, progressista, ha rimarcato l'equiparazione democratica dei familiari rispetto al capofamiglia per cui l'impresa era divenuta un'impresa collettiva con più coimprenditori. La seconda interpretazione, sostenuta dalla giurisprudenza prevalente, considera

l'impresa familiare ordinaria ex art. 230 bis c.c. un'impresa individuale. La prima interpretazione era stata adottata da un legislatore che, pervaso dallo spirito democratico della riforma del diritto di famiglia, nell'anno 1982, aveva promulgato la legge n° 203 sui contratti agricoli che, all'articolo 48, disciplina l'impresa familiare coltivatrice. La disposizione è sempre stata interpretata dai Giudici delle sezioni agrarie nel senso che l'impresa familiare coltivatrice è assimilabile all'impresa collettiva, la quale segue in tutto e per tutto le regole della società semplice e per cui il familiare dell'impresa viene considerato un co-imprenditore. Quindi, l'impresa familiare ordinaria è un'impresa individuale, mentre quella coltivatrice è un'impresa collettiva e, di conseguenza, anche la posizione del singolo familiare collaboratore è differente. Nell'impresa familiare ordinaria, che ha solo rilevanza interna, il familiare collaboratore non compare all'esterno, così come non risponde per l'impresa e non ne ha la rappresentanza. Nell'impresa familiare coltivatrice invece, il familiare collaboratore risponde in solido con gli altri familiari, la rappresenta verso i terzi e ne ha l'amministrazione disgiunta.

#### a) Considerazioni del ctu in merito alla destinazione del patrimonio

Come affermato nella parte generale, l'impresa familiare coltivatrice è un'impresa collettiva che segue le regole della società semplice in analogia con quanto accade per le società di fatto e pertanto si rinvia alle società di fatto medesime per le considerazioni del ctu.

#### 4.2.1.5 Ipotesi di impresa individuale

Per quanto riguarda le considerazioni del ctu sul patrimonio, si può concludere che in questa ipotesi tutti beni intestati all'impresa individuale Mevio all'epoca della sua morte sarebbero stati di sua esclusiva proprietà e come tali sarebbero entrati integralmente nel suo asse ereditario.

#### 4.2.1.6 Riepilogo delle ipotesi alternative alla comunione tacita familiare e delle considerazioni del ctu

-Impresa familiare ex art. 230 bis c.c.: Il patrimonio intestato al de cuius all'epoca della sua morte era di sua esclusiva proprietà e quindi doveva rientrare nel suo asse ereditario

-Società di fatto: Il patrimonio intestato al de cuius all'epoca della sua morte era di sua esclusiva proprietà e quindi doveva rientrare nel suo asse ereditario

-Impresa familiare coltivatrice ex art.48 L.203/82: Il patrimonio intestato al de cuius all'epoca della sua morte era di sua esclusiva proprietà e quindi doveva rientrare nel suo asse ereditario

-Impresa individuale: Il patrimonio intestato al de cuius all'epoca della sua morte era di sua esclusiva proprietà e quindi doveva rientrare nel suo asse ereditario

#### 4.2.1.7 La comunione tacita familiare in generale

Nel periodo anteriore al 1975, il diritto di famiglia si basava su una struttura piramidale di tipo patriarcale. Il pater familias esercitava la patria potestà su tutti i membri della famiglia. Il lavoro dei componenti della famiglia non veniva preso in considerazione, né trovava alcun riconoscimento, poiché si riteneva fosse prestato gratuitamente. Il familiare non aveva diritto alla retribuzione, né alla partecipazione agli utili, né a qualsiasi forma di altro riconoscimento economico per la sua prestazione lavorativa. Solo nel settore agricolo, il lavoro dei familiari godeva di un limitato ed indiretto riconoscimento nell'ambito dell'istituto giuridico chiamato "comunione tacita familiare". Quest'ultimo veniva menzionato dall'art. 2140 c.c. che recitava: "le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi". La comunione tacita familiare non era altro che una forma particolare di convivenza e di lavorazione comune dei campi sotto la direzione di un "capo", nell'ambito della quale gli aspetti economico-aziendali e del profitto erano del tutto marginali. La disciplina concreta era rimessa agli "usi", sulla base dei quali la giurisprudenza della Cassazione degli anni 60 aveva elaborato alcuni criteri di identificazione. Questi erano: a) appartenenza dei lavoratori alla medesima famiglia in senso lato; b) comunione di tetto e mensa; c) attività lavorativa nell'interesse della comunità; d) patrimonio comune, utilizzato per il soddisfacimento delle esigenze dei singoli componenti e per l'acquisto di beni nell'interesse comune; e) assenza dell'obbligo di contabilità e di rendiconto. A differenza dell'economia imprenditoriale, nella quale il familiare prestava il suo lavoro gratuitamente a vantaggio del capofamiglia, la collaborazione del familiare nell'economia agricola trovava un suo riconoscimento, poiché questi poteva, per lo meno teoricamente, far valere un diritto di partecipazione al patrimonio "peculium". In pratica però, il familiare era completamente soggetto alla volontà del capofamiglia, che prendeva tutte le decisioni.

Nel 1975, con la riforma del diritto di famiglia, l'art.2140 c.c. è stato abolito e sostituito dall'art.230 bis c.c.. L'istituto giuridico della comunione tacita familiare è tuttavia sopravvissuto nell'ultimo comma dell'art.230 bis c.c. che recita: "*le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme*".

Quindi la comunione tacita familiare era in primo luogo una comunità di vita dove la partecipazione agli utili avveniva in relazione al bisogno e non in proporzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato. In molti casi poi, era uso che alle comunioni tacite familiari partecipassero, e cioè che vi vivessero e vi lavorassero, persone estranee alla famiglia.

Una delle particolarità di questa forma giuridica sta nel fatto che in caso di scioglimento del rapporto di un componente la comunione, è stabilita una ripartizione del patrimonio "peculium" secondo gli standard definiti negli usi della provincia di appartenenza; in sostanza, in seguito a scioglimento, totale o parziale, si deve procedere alla divisione dei beni in comune i quali in tutta la provincia vengono distinti in tre parti: patrimonio vecchio, patrimonio nuovo e patrimonio raccolta (reddito

risparmiato dell'annata). Per la provincia di Ravenna, sussistono gli usi locali depositati presso la Camera Di Commercio.

#### 4.2.1.8 La risposta al quesito

Come detto, lo scrivente non ha potuto definire con certezza (per mancanza di documentazione probatoria) l'istituto o gli istituti giuridici che hanno regolato la famiglia ...nello svolgimento dell'attività agricola, tuttavia è comunque giunto alla conclusione che in tutte le ipotesi alternative prospettate nei paragrafi precedenti (si veda il riepilogo al paragrafo 4.2.1.6) il risultato sarebbe stato il medesimo e cioè che il patrimonio intestato al de cuius all'epoca della sua morte era di sua esclusiva proprietà e quindi doveva rientrare nel suo asse ereditario. Dopo di che, lo scrivente ha effettuato alcune considerazioni sul comportamento messo in atto dai componenti della famiglia ...che, comunque, gli hanno consentito di rispondere al quesito sulla comunione tacita familiare in maniera esauriente.

In particolare, per quanto riguarda gli immobili, ha rilevato che in occasione della morte dei componenti della famiglia, a partire dal capostipite X, gli altri familiari si sono sempre ripartiti questo patrimonio secondo i medesimi principi sanciti dal diritto successorio e non invece, secondo i crismi della comunione tacita familiare (patrimonio vecchio, nuovo ecc.). Per di più non sono stati reperiti atti, scritture o prove attendibili che attestino l'esistenza di una comunione tacita familiare e/o l'appartenenza di questi immobili ad essa. Occorre dire inoltre che secondo la giurisprudenza non ci sono presunzioni per cui gli immobili acquistati da singoli componenti della comunione tacita familiare entrino a fare parte automaticamente del "peculium" comune a tutta la famiglia. Si fa presente in ultimo che Caia, sua madre Sempronia e Mevio, con atto notarile di divisione del 16.04.2003 hanno suddiviso la palazzina di via ...in comunione immobiliare fino ad allora, in modo che la particella sub 1 e sub 2 rimanessero in esclusiva proprietà a Mevio.

Per quanto riguarda il restante patrimonio, si ricorda che Caia, Sempronia e Mevio, con l'atto di "Modificazione di impresa collettiva esercente attività agricola in impresa individuale" (all. 17), in data 28.11.1997 hanno sottoscritto "...di non avere più nulla a pretendere, alcunché l'uno nei confronti degli altri in dipendenza della regressa gestione comune dei terreni" e poi, che "tutti i beni, compresi i beni mobili iscritti presso l'Ufficio Motori Agricoli ed il Pubblico Registro Automobilistico...esclusi i beni immobili sono trasferiti all'impresa individuale nella persona di Mevio": in altre parole, si vuole sottolineare che le divisioni erano già state fatte prima della morte di Mevio.

Concludendo, il sottoscritto ctu, poiché non ha reperito prove dell'asserita comunione tacita familiare ma al contrario ha riscontrato divisioni del patrimonio immobiliare alla morte dei familiari ...secondo le regole del diritto ereditario e non secondo i dettami della comunione tacita familiare e inoltre ha rilevato divisioni del patrimonio mobiliare precedenti alla morte di Mevio, risponde al quesito asserendo che la comunione tacita familiare, se esistita, non era più in essere alla data della

morte di Mevio tra quest'ultimo e le signore Caia e Sempronia. Pertanto, tutto ciò che era intestato al de cuius alla data della sua morte era di sua esclusiva proprietà e, per questo motivo, doveva entrare nel suo asse ereditario" (pagg. 10-22 della relazione peritale).

Per quanto riguarda i crediti asseritamente maturati a favore di Caia per spese affrontate per il mantenimento del compendio, il C.T.U., all'esito di una dettagliata e minuziosa analisi della documentazione acquisita, ha riconosciuto alla convenuta le sole spese documentate riguardanti Mevio e le sue proprietà, quantificandole in complessivi € 91.577,99 a fronte di un importo di complessivi € 149.426,93 dichiarato da Caia (pagg. 23-25 della relazione peritale).

Il C.T.U. ha infine proceduto alla ricostruzione della consistenza del patrimonio ereditario del defunto Mevio, con riferimento sia alla data dell' 11/06/2015, sia alla data del 31/12/2020, riassumendola come segue dopo un'ampia e dettagliata descrizione e valutazione, ove si evidenziano anche le plusvalenze (pari a complessivi € 98.421,22) e le minusvalenze (pari a complessivi € 13.894,27) determinatesi tra le due date considerate:

#### "4.4.3 La risposta al quesito

Si riporta nel seguente prospetto la consistenza del patrimonio di Mevio (ampiamente descritto nei paragrafi precedenti) con l'indicazione se presente o smobilizzato alla data del 31.12.2020.

VALORE DEL PATRIMONIO EREDITARIO DEL DE CUIUS MARANTONIO FERREIRA	VALORE AL 11.06.2015	VALORE AL 31.12.2020
	824.591,54	867.151,45

In conclusione, sulla base di quanto sopra descritto il ctu può rispondere al quesito affermando che il valore del patrimonio ereditario del defunto Mevio al tempo della sua morte ammontava a € 824.591,54 e ad oggi (31.12.2020) è pari a € 867.151,45 (si veda la consistenza alle date di riferimento nella tabella A sopra riportata)" (pagg. 39-40 della relazione peritale).

Alla luce delle risultanze peritali sopra riportate - che il Tribunale ritiene di dover largamente condividere e fare proprie, in quanto sorrette da congrua ed esauriente motivazione, immune da vizi logici e giuridici, e da convincenti risposte alle osservazioni critiche dei C.T.P. - appare evidente il diritto di Tizia alla restituzione di tutti i beni intestati al padre Mevio al tempo della morte di quest'ultimo, beni dei quali Caia è entrata in possesso nell'anno 2015 ritenendosi erede universale del defunto zio, non essendo all'epoca stata ancora accertata la paternità del de cuius nei confronti dell'odierna attrice.

La restituzione dovrà essere effettuata in natura per i beni ancora appartenenti all'asse ereditario (gli immobili e l'autovettura), mentre dovrà essere effettuata in denaro per i beni che non ne fanno più parte per effetto di atti dispositivi posti in essere dalla convenuta: più precisamente, dovranno essere restituiti, a norma dell'art. 535 c.c., € 598.587,53 (tenuto conto di plusvalenze e minusvalenze) per le somme ricavate da Caia dalla vendita dei titoli, le somme da lei trasferite sul proprio conto corrente o non più rinvenute al 31/12/2020, e i crediti verso A. soc. coop. da lei incassati, nonché € 16.600,00 quali somme ricavate dalla vendita di mezzi agricoli e beni strumentali.

Poiché deve presumersi ex art. 1147 c.c. la buona fede di Caia nel possesso dei beni ereditari, dovranno essere restituiti, a norma dell'art. 1148 c.c., solo i canoni di affitto da lei percepiti dopo la proposizione della domanda giudiziale nei suoi confronti, vale a dire dopo il deposito, da parte di Tizia, del ricorso per sequestro giudiziario dei beni caduti in successione, avvenuto in data 30/01/2018; dovrà quindi essere restituita la somma di € 9.711,00, pari al 50% dei canoni percepiti da Caia in forza del contratto di affitto da lei stipulato con l'impresa individuale "P. B." con decorrenza dall' 11/11/2017, avente ad oggetto il fondo rustico con sovrastanti fabbricati rurali sito in Via ... (RA).

Lo stesso principio deve trovare applicazione anche per le cedole incassate da Caia, pari a complessivi € 28.664,96, che costituiscono frutti civili al pari dei canoni di affitto: dovranno quindi essere restituite solo le tre cedole incassate dopo il 30/01/2018, pari a € 10.749,36 (€ 3.583,12 x 3).

Dall'importo che la convenuta è tenuta a restituire vanno detratte le spese da lei sostenute per il mantenimento del compendio, pari a € 91.577,99.

La somma complessiva da restituire ammonta quindi a € 544.069,90 (€ 598.587,53 + € 16.600,00 + € 9.711,00 + € 10.749,36 - € 91.577,99), oltre a rivalutazione e interessi. Le spese di lite (comprese quelle relative al procedimento cautelare ante causam) seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:

1) condanna Caia a restituire a Tizia l'immobile sito in Lugo (RA), Via..., la quota del 50% dell'immobile sito in Lugo (RA), Via..., e del podere agricolo sito in Lugo (RA), Via..., nonché l'autovettura Alfa Romeo targata AJ\*\*\*;

2) condanna Caia a restituire a Tizia la somma di € 544.069,90, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 31/12/2020 alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dal 31/12/2020 al saldo;

3) condanna Caia a rifondere a Tizia le spese del procedimento per sequestro giudiziario n. 336/2018 R.G. e quelle del presente giudizio di merito, che liquida complessivamente in € 3.626,00 per spese esenti ed € 37.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., ponendo in via definitiva interamente a carico della convenuta il compenso dovuto al C.T.U., già liquidato in corso di causa, e quello dovuto al C.T. di parte attrice, pari a € 3.172,00.

Così deciso in Ravenna, il giorno 24/01/2023.

Il Giudice

dott. Massimo Vicini